



Ministero del Lavoro, e della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Verbale di Accordo

Il giorno 21 luglio 2009, al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dott. Giuseppe Mastropietro, è stata tenuta una riunione per l'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità, avviata da Telecom Italia S.p.A. per n. 470 lavoratori.

Hanno partecipato:

per Telecom Italia Sp.A., i Dott. Antonio Migliardi, Paolo Maria Fiore, Filippo Antilici, Andrea Cappelletti, Mauro Barlettani, Antonio Conti, Laura Di Raimondo, Roberta Cavuoto, Massimo Pelliccia, Paolo De Paola, assistiti dall'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma nella persona del Dott. Ubaldo Marvardi:

per le OO.SS., SLC-CGIL, FISTEL-CISL e ULCOM-UIL i segretari generali signori Emilio Miceli, Armando Giacomassi, Bruno Di Cola, i segretari nazionali signori Alessandro Genovesi, Vito Vitale, Giorgio Serao; i rappresentanti delle strutture territoriali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e ULCOM UIL; le RSU interessate.

Premesso che:

- la progressiva perdita di consistenti quote di mercato e un costante calo dei volumi di traffico sin dal 2006 pari a circa il 14,61% nell'anno 2008 rispetto all'anno 2007 per il 12.54, e delle attività di back-office (ADE);
- parimenti, quanto ai Servizi Internazionali, il traffico ha registrato nel tempo una sensibile contrazione dei volumi di chiamate che nell'ultimo quadriennio è stata di circa il 28% con flessione pari a circa il 34% nell'anno 2008 rispetto all'anno 2007, nonostante la chiusura del Centro di Lavoro di Roma ;
- in merito infine ai Centralini, l'avvenuta implementazione e consolidamento sull'*Intranet* Aziendale del data base contenente tutte le numerazioni aziendali e la distribuzione a tutto il personale di Telecom Italia dell'apparato radiomobile di servizio hanno indotto, nell'ultimo triennio, un costante calo dei volumi di traffico interno ed esterno. Nei soli primi quattro mesi del 2009 la flessione media registrata è del 16%.
- con nota del 25 maggio 2009, n. prot. 0003191, Telecom Italia S.p.A. ha avviato la procedura di licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 per n. 470 lavoratori eccedenti rispetto alle proprie esigenze tecnico-organizzative in ambito Directory Assistance [12.54, Assurance Dati Elenchi (ADE), Centralini, Centro Lavoro Servizi Internazionali, Supporto territoriale]; le cause che hanno determinato le eccedenze sono di seguito riportate:
- in data 18 giugno 2009, presso l'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma le parti si sono date atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo e dell'esaurimento della fase procedurale a livello sindacale;
- in data 2 luglio e 14 luglio 2009, le parti sono state convocate presso questo Ministero nell'ambito della fase amministrativa della sopra citata procedura di mobilità;
- le parti sono state riconvocate, sempre presso questa sede, per il giorno 20 luglio 2009, al fine di completare l'esperimento della fase amministrativa della procedura stessa;

- nel corso della procedura di cui all'art. 4 della Legge n. 223/91, le Parti hanno esaminato la possibilità di adottare iniziative tese ad affrontare i problemi di eccedenza del personale ivi evidenziati con l'utilizzo di strumenti che, operando attraverso forme di contrazione e/o ripartizione dell'orario di lavoro, realizzassero soluzioni compatibili con i vincoli di carattere tecnico organizzativo delle specifiche funzioni aziendali;
- Telecom Italia S.p.A. applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni del 3 dicembre 2005, nonché quanto definito dalla contrattazione aziendale nell'Accordo del 14 maggio 2008.

Si conviene quanto segue.

Al fine di contrastare le eccedenze, l'Azienda rinuncia al ricorso alla mobilità di cui in premessa, e le Parti concordano di ricorrere all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" di cui alle vigenti disposizioni di legge nei confronti del personale appartenente alla struttura *Directory Assistance* [12.54, *Assurance Dati Elenchi (ADE)*, *Centralini*, *Centro Lavoro Servizi Internazionali*, *Supporto territoriale*], come di seguito precisato, riconoscendo nel relativo ambiente organizzativo la presenza di mutamenti strutturali e organizzativi che producono rilevanti effetti occupazionali su cui individuare misure di gestione degli esuberanti.

1. Ambito di applicazione

L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà tutte le strutture territoriali della *Directory Assistance* [12.54, *Assurance Dati Elenchi (ADE)*, *Centralini*, *Centro Lavoro Servizi Internazionali*, *Supporto territoriale*], ubicate nelle Sedi di cui all'*allegato 1*, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Nell'ambito delle strutture individuate sarà interessato all'applicazione dei contratti di solidarietà tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza alla data del presente Accordo, con esclusione:

- dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale al 50%;
- dei lavoratori operanti nella Direzione Generale con attività di indirizzo, coordinamento e controllo dei processi;
- dei lavoratori addetti al coordinamento di attività *senior del front end* (cd. Responsabili AODA) e del *back office* (cd. Responsabili ADE), i coordinatori delle regie territoriali, i Responsabili delle strutture della *Directory Assistance* territoriali, del CLSI e del Centralino.

L'elenco nominativo del personale in solidarietà - pari, complessivamente, a 1.054 unità - è riportato, suddiviso per Provincia e Struttura, nell'*allegato 1* che costituisce parte integrante del presente Accordo.

2. Decorrenza e durata

Il Contratto di Solidarietà avrà decorrenza dal 1 settembre 2009, con validità sino al 31 agosto 2011 e saranno effettuate verifiche semestrali in merito alle azioni poste in essere dall'Azienda sul rilancio dei servizi e sull'impiego delle risorse.

3. Riduzioni dell'orario di lavoro

La percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro individuale settimanale è definita nella misura massima del 47% per il personale con orario di lavoro *full-time*, nella misura massima del 33% per il personale con orario di lavoro *part time* al 75% e nella misura massima del 23% per il personale con orario di lavoro *part time* al 65%.

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

3.1 Lavoratori *full-time*

La suddetta riduzione dell'orario di lavoro è applicata nelle settimane comprese nel periodo di cui *sub 2.* al personale con orario di lavoro *full time* come di seguito indicato:

- su base giornaliera, per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro giornaliero pari a 7 ore e 38 minuti, con riduzione oraria di 3 ore e 35 minuti in ciascuna giornata, con una conseguente prestazione giornaliera di 4 ore e 3 minuti;
- su base giornaliera, per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro giornaliero pari a 7 ore e 32 minuti, con riduzione oraria di 3 ore e 33 minuti in ciascuna giornata, con una conseguente prestazione giornaliera di 3 ore e 59 minuti;
- su base giornaliera per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro giornaliero settimanale pari a 7 ore e 14 minuti, con riduzione oraria di 3 ore e 24 minuti in ciascuna giornata, con una conseguente prestazione giornaliera di 3 ore e 50 minuti.

Pertanto, gli orari di lavoro individuali settimanali *full-time* previsti dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni del 3 dicembre 2005 e dall'Accordo del 14 maggio 2008* sono così riparametrati:

- da 38 ore e 10 minuti a 20 ore e 15 minuti medi settimanali;
- da 37 ore e 40 minuti a 19 ore e 55 minuti medi settimanali;
- da 36 ore e 10 minuti a 19 ore e 10 minuti medi settimanali.

3.2 Lavoratori *Part-time*

In detto ambito organizzativo la presenza di personale con orario di lavoro *part time* ha carattere strutturale.

La suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà applicata nelle settimane comprese nel periodo di cui *sub 2.* per il personale con orario di lavoro *part-time* al 75% come di seguito indicato:

- su base giornaliera per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro giornaliero pari a 5 ore e 43 minuti, con riduzione oraria di 1 ora e 53 minuti in ciascuna giornata, con una conseguente prestazione giornaliera di 3 ore e 50 minuti;
- su base giornaliera per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro giornaliero pari a 5 ore e 25 minuti, con riduzione oraria di 1 ora e 47 minuti in ciascuna giornata, con una conseguente prestazione giornaliera di 3 ore e 38 minuti.

Pertanto, gli orari di lavoro individuali settimanali *part-time* al 75% previsti dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni del 3 dicembre 2005 e dall'Accordo del 14 maggio 2008* sono così riparametrati:

- da 28 ore e 36 minuti a 19 ore e 10 minuti medi settimanali;
- da 25 ore e 24 minuti a 18 ore e 10 minuti medi settimanali.

La suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà applicata nelle settimane comprese nel periodo di cui *sub 2.* per il personale con orario di lavoro *part time* al 65% come di seguito indicato:

- su base giornaliera per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro giornaliero pari a 5 ore, con riduzione oraria di 1 ora e 9 minuti in ciascuna giornata, con una conseguente prestazione giornaliera di 3 ore e 51 minuti.
- su base giornaliera per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di

lavoro giornaliero pari a 4 ore e 44 minuti, con riduzione oraria di 1 ora e 5 minuti in ciascuna giornata, con una conseguente prestazione giornaliera di 3 ore e 39 minuti.

Pertanto, gli orari di lavoro individuali settimanali *part-time* al 65% previsti dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni del 3 dicembre 2005* e dall'*Accordo del 14 maggio 2008* sono così riparametrati:

- da 25 ore a 19 ore e 15 minuti medi settimanali;
- da 23 ore e 40 minuti a 18 ore e 15 minuti medi settimanali.

4. Deroghe all'orario concordato

E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali o ai periodi feriali; in tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

In particolare nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2009, la percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro individuale settimanale viene definita nel 40% per il personale con orario di lavoro *full time*.

Per i lavoratori posti in solidarietà saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario di lavoro *full time* previsto dalle norme contrattuali vigenti, purché a carattere individuale ed eccezionale.

5. Istituti legali e contrattuali

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297. e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 863.

L'Azienda precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.

Il ministero del Lavoro prende atto della chiusura - con accordo - della procedura di mobilità avviata dall'Azienda ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 per n. 470 lavoratori.

Letto, confermato, sottoscritto.

